

Estratto della deliberazione del Consiglio comunale

N. 282 OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento di pozia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

L'anno 1977 addi 21 del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30 in Pergola nella Residenza Municipale.

Regolarmente convocato a domicilio, ai sensi dell'art. 125 del T. U. della legge Comunale e Provinciale approvato con D. L. 4 febbraio 1915, n. 148, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria straordinaria di prima convocazione nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	Presenti Assenti		CONSIGLIERI	Presenti Assenti	
1) NERI Elvio	I		11) VITAIOLI Flora in Borri	I	
2) GILI Miriam			12) GENTILINI Raffaele	I	
3) RIPALTI Paolo	I		13) GIOMBINI Giorgio	I	
4) GALLI Luciano		I	14) GIORGI Nereo	I	
5) ROMEI Delfino	I		15) BATTISTINI Marco		I
6) ROSSINI Quinto	I		16) DROGHINI Giuliano	I	
7) MAURILLO Vito	I		17) CECCARELLI Luigi	I	
8) BORRI Oliviero	I		18) PIERSIMONI Italo	I	
9) TOBIA Silvano	I		19) BUCARELLI Aldo	I	
10) FUSCO Vincenzo		I	20) MARCHEGIANI Francesco	I	
	7	3		16	4

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta - Vengono nominati a scrutatori i Signori:

1. Ceccarelli Luigi
2. Vitaloli Flora in Borri
3. Borri Oliviero

06116 - 2 VIII 78  
CATH. CLAS. 6 FASC. 1

Assiste il Segretario capo del Comune Sig. Dott. Proc. Gasponi Attilio

La seduta è pubblica - segreta.

XXXXXX

-S.M.13

IL sindaco introduce il presente ordine del giorno ed evidenzia al consiglio che il regolamento che si propone è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 10.75 n. 805, inserendo inoltre alcune norme di carattere transitorio a fare da ponte fra il D.P.R. sopra richiamato e la normativa preesistente.

Si apre quindi un ampio dibattito durante il quale intervengono i Consiglieri: Neri (PCI); Giombini (DC); Rossini (PCI); Tobia (PCI); Marchegiani (PSDI) e Bucarelli (PSI).

Dopo aver apportato alcune modifiche al testo proposto dalla Giunta e dopo aver determinato i prezzi per i vari tipi di concessioni e di servizi, il Presidente mette ai voti.

**IL CONSIGLIO COMUNLE**

VISTO il D.P.R. n. 803 del 21.10.75;

HA RISOLTO di approvare un nuovo regolamento di polizia mortuaria che tenga conto del cambiamento disposto del D.P.R. soprachiamato;

HA PRESO atto del regolamento proposto dalla Giunta Municipale, corredato dalle modifiche apportate in aula;

Con voti favorevoli n. 14, n. 1 astenute (Marchegiani PSDI)  
n. 1 contrari (Rossini PCI)

**DELIBERA**

di approvare il regolamento di polizia mortuaria, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

OGGETTO N. 282

DEL 21 NOVEMBRE 1975

APPROVAZIONE NUOVO  
REGOLAMENTO DI POLIZIA  
MORTUARIA E  
DEI SERVIZI FUNEBRI  
CIMENTERIALI. -

Ufficio di Polizia Mortuaria e Servizi Funerari

Ufficio di Polizia Mortuaria e Servizi Funerari

UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA

UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA

UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI BERGAMO

UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI BERGAMO

UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI PERGOLA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

E DEI SERVIZI FUNEBRI -CIMITERIALI

Disposizioni generali

Art.1

Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

Art. 2

Competenza e gestione dei servizi

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune.

Il servizio di trasporti funebri è assunto dal Comune con diritto di proprietà ai sensi dell'art.1, n.8, del R.D. 15 Ottobre 1925 n.2578 e può essere gestito direttamente dall'Ente ovvero dato in concessione con apposita deliberazione consiliare all'industria privata, come previsto dall'art.26 del richiamato decreto.

Art.3

Organizzazione dei servizi

I servizi cimiteriali sono così organizzati:

DIRIGENTE DEI SERVIZI CIMITERIALI: Capo Ufficio di Polizia Urbana

ADDETTI : un inserviente del cimitero

CUSTODE : un custode del cimitero

AFFOSSATORI - - - - -

in collegamento con l'ufficiale sanitario e l'ufficio tecnico comunale, secondo le rispettive competenze.

I servizi per i trasporti funebri sono organizzati come di seguito:

DIRIGENTE IL SERVIZIO TRASPORTI : in appalto

NECROFORI : uno

Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento del personale.-

C A P O I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art.4

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza, di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rigvenimento di membra e di osse umana.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

## Art. 5

## Adempimento dell'ufficiale di stato civile

L'ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.

Quindi, effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

## Art. 6

## Denuncia della causa di morte

I medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati medicinali reattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica il 13 Febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

L'Ufficio di Stato civile deve trasmettere la scheda di morte all'Istituto Centrale di Statistica.

Per porre l'Ufficio di Igiene Comunale in condizioni di avere notizie necessarie, l'Ufficio di Stato civile dovrà trasmettere la copia (anche fotostatica) della scheda di morte.

I certificati attestanti le cause di morte, saranno rilasciati ai richiedenti dall'Ufficio di Igiene comunale.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 44 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803.

## Art. 7

## Registro dei deceduti a causa di morte

Presso l'ufficio comunale di igiene è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

## Art. 8

## Accertamenti necroscopici

Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario nominato dal Sindaco.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'ufficiale sanitario ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 803 del 21 Ottobre 1975.

A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

## Art. 9

## Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 codice penale e dell'art. 4 Codice procedura penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta del seppellimento.

Spetta comunque al Sindaco ( quale ufficiale di stato civile) ove dalla scheda di morte risulti o sorga il dubbio che essa sia dovuta a reato di darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

## Art. 10

## Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere e anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

## Art. 11

## Autorizzazione per la sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 144 del regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

## Art. 12

## Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feto che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di Stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ufficiale sanitario.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti di concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

I prodotti abortivi, a richiesta degli interessati, potranno essere tumulati nei loculi ossario " campo angeli" del Comune.

Inoltre per la introduzione nel cimitero dei prodotti abortivi ed altri contemplati nel presente articolo, dovranno essere, a cura del custode del cimitero registrati in apposito registro con tutti gli elementi per individuarne la provenienza.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 Ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## Art. 13

## Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla procura della Repubblica.



poste al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 Febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n.185.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica da parte dell'Ufficiale sanitario della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n.1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

#### Art.19

##### Rilascio di cadaveri a scopo di studio

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 Agosto 1933, n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli precedenti.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere assicurata sempre una targhetta che porti annotate le generalità.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma di legge, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

L'ufficiale sanitario, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri. È vietato il commercio di ossa umane.

#### Art.20

##### Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico segue le norme della legge 3 Aprile 1957, n.235, e successive modificazioni.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

## Art. 21

## Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con regio decreto 28 Maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e all'ufficiale sanitario ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 2 Luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni fissate.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dall'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che si è trascorso il periodo di osservazione prescritto.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185.

C A P O IVFERETRI

## Art. 22

## Obbligo del feretro individuale

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

## Art. 23

## Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano

state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

## Art.24

## Qualità e caratteristiche dei feretri

I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:

A) PER LE INUMAZIONI non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

B)- PER LE TUMULAZIONI in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero e fuori comune.

È vietato applicare alle casse metalliche valvole ed altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

C) PER IL TRASPORTO ALL'ESTERO O FUORI COMUNE, le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una e più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.\*

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad altro comune che disti non più di 25 Km., salvo il caso previsto dall'art.23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

## Art. 25

## Fornitura feretri

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi a posti a pagamento e per sepolture di famiglia, sarà effettuata da ditte specializzate su richiesta degli interessati al feretro.

## Art. 26

## Verifica feretri

Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e ballatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Per tale servizio, sono dovuti al Comune i diritti risultanti in tariffa.

## Art. 27

## Piastrine di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico,, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta.

La piastrina deve essere fornita dagli aventi titolo sulla salma e deve essere applicata sul feretro prima della messa in uso.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. In questo caso la piastrina sarà fornita ed applicata a cura del Comune.

G A P O VTRASPORTI FUNEBRI

## Art. 28

## Esclusiva del servizio

Come previsto all'art.2, il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, a' sensi della legge 15 ottobre 1925, n.2578 e dall'art.17 del Regolamento di polizia mortuaria ed è esercito in economia o dato in concessione a terzi.

Il consiglio comunale stabilirà modalità e condizioni per l'eventuale concessione del servizio a ditte private.

## Art. 29

## Trasporto funebre

Il trasporto delle salme viene eseguito:

- a) a pagamento, secondo la tariffa allegata, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del comune in ogni altro caso.

Il trasporto viene comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

## Art. 30

## Diritti di privativa per trasporti eseguiti da terzi

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che dalla famiglia non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.

Ove i familiari richiedano mezzi di trasporto speciali di cui non dispone il servizio comunale gestito con diritto di privativa, il comune può con-

tire che il trasporto sia eseguito dalle ditte private imponendo il pagamento di un diritto fisso di entità pari a quella stabilita per trasporti di ultima categoria dalla allegata tariffa.

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con automezzi riconosciuti idonei, il trasporto, sia in partenza che in arrivo, potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro, previo pagamento di un diritto fisso di entità pari a quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

#### Art. 31

##### Eccezioni al diritto di esclusiva

Le amministrazioni militari, le congregazioni, e le confraternite, costituite a tal fine e riconosciute come enti morali e le comunità cattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di esclusiva.

#### Art. 32

##### Percorso del trasporto - Orari - Modalità

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non impieda nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 33

##### Requisiti dei carri e rimesse per i carri

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettante.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità del mezzo, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località appartata e, oltre all'osservanza delle norme del Regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste della attrezzature e dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dall'ufficiale sanitario.

#### Art. 34

##### Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'abitazione e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Comunque, trascorso il periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire a feretro sigillato.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

## Art. 35

## Deceduti per malattie infettive

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

## Art. 36

## Necrofori.

Ad ogni trasporto di salma è addetto il necroforo con i seguenti compiti:

- a)- accertare che la misura del feretro corrisponda a quelle occorrenti e alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e perre, previo accertamento dei requisiti, il bollo di verifica;
- b) provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro e prestare alla salma stessa le cure eventualmente occorrenti;
- c) chiudere il feretro, previo accertamento di eventuali negligenze o infrazioni; in caso di perdita di sostanze organiche, disporre che siano poste nel feretro materie assorbenti o che sia richiesta apposita cassa; se il feretro è metallico, assistere alla saldatura; se la salma è trasportata fuori Comune, accertare, oltre l'osservanza delle norme generali, le speciali prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione;
- d) accertare che nella parte superiore del feretro sia applicata la targa metallica di identificazione;
- e) qualora i familiari non provvedano al trasporto a spalla del feretro, dall'abitazione alla vettura e dalla vettura alla chiesa e dalla chiesa alla vettura, il Necroforo vi dovrà provvedere chiedendo al Comune la mano d'opera necessaria;
- f) in tale trasporto il feretro, se comune, dev'essere ricoperto dall'apposito drappo nero, negli altri casi il necroforo si attenga al desiderio dei familiari.

## Art. 37

## Trasporto ai locali di osservazione

Il trasporto dei cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

## Art. 38

## Autorizzazione all'incaricato del trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

## Art. 39

## Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali e di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero e fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, ecc-

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

## Art. 40

## Trasporto di salma fuori Comune

Chi chiede il trasporto di salma fuori Comune deve farne domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e nulla osta dell'Ufficiale Sanitario che restano allegati all'atto di autorizzazione.

L'incaricato del trasporto dovrà essere munito oltrechè di tale autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune, anche dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune, debbono essere trasportate direttamente al cimitero.

Il Sindaco può autorizzare la sosta del feretro in un luogo del territorio comunale, per particolari onoranze e per funzioni religiose.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro fissate a quello per la sepoltura cui è destinato.

Per morti di malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme prescritte.

## Art. 41

## Trasporti all'estero o dall'estero

## a) STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO (10 febbraio 1937)

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal Prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto e l'autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero della sanità.

## b) TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

È regolato dalla norme della convenzione 28 Aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 Giugno 1938, n. 1055.

## c) TRASPORTO DI SALME DIRETTE VERSO STATI O PROVENIENTI DA STATI NON CONVENZIONATI.

Per l'estradizione l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 28;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato dal Ministero della sanità.

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da Stati non convenzionati, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste.
- b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma, è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

## Art. 42

## Disposizioni particolari per trasporto fuori Comune

Per il trasporto fuori Comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

## Art. 43

## Trasporti di salme per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco.

## Art. 44

## Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incarico del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

## Art. 45

## Trasporto ossa umane e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, sal data a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartenere, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

C A P O VICIMITERO - SEPOLTURE - FOSSE COMUNI

## Art. 46

## Cimiteri Comunali

Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un cimitero centrale del Capoluogo e di cimiteri distaccati per le frazioni.

Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali si

osservano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria 21 Ottobre 1975 ,n.803.

## Art. 47

## Ammissione nel cimitero

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

## Art.48

## Vigilanza sull'ordine e manutenzione

La vigilanza sull'ordine e manutenzione del cimitero spetta all'Ufficiale Sanitario che l'esercita a mezzo del personale del cimitero.

L'ufficiale sanitario riferisce al Sindaco sugli inconvenienti riscontrati e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

## Art. 49

## Personale cimiteriale

Il personale di custodia del cimitero è così composto:

- CUSTODE del cimitero Centrale - Dipendente di ruolo del Comune  
CUSTODI DEI CIMITERI FRAZIONALI - Incaricati del Comune

Il personale per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione prescritta ed inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 3)- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 4)- qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc..

## Art. 50

## Registro cimiteriale

Il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al comune per essere conservato negli archivi, restano l'altro presso il custode.

## Art. 51

## Camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da base altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inol-

di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.  
 La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino.  
 Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

## Art. 52

## Sala per autospie

La sala per autospie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale o altro materiale ben levigato o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di messi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

## Art. 53

## Ossario comune

Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

## Art. 54

## Planimetria del cimitero

Il cimitero comunale ha una planimetria in scala 1:500 da cui risultano i vari settori di seppellimento per la inumazione di salme in fosse comuni, fosse private e per costruzione di sepolcri.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa a sua volta in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno 1/30 il fabbisogno di area prevista per un decennio, calcolato in base ai dati dell'ultimo decennio.

## Art. 55

## Specie delle sepolture

Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.

Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie di fosse ( fosse private) o tumuli, nicchie, loculi ecc.

Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita nell'allegata tariffa.

Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme.

L'Amministrazione Comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dalla allegata tariffa.

## Art. 56

## Riserva dell'area destinata alle inumazioni

Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

## Art. 57

## Utilizzazione dei campi di inumazione

Nei campi di inumazione per fosse comuni o private l'utilizzazione delle

Fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

## Art. 58

## Cippi indicati dalle fosse

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

## Art. 59

## Escavazione e ricolmo delle fosse

Ogni fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

## Art. 60

## Larghezza delle fosse

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,80 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

## Art. 61

## Fosse comuni

I campi destinati a fosse comuni da cedere gratuitamente a chi non richiede fosse o aree a tempo determinato saranno ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica.

Detti campi sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono, per assicurare la rotazione decennale delle sepolture comuni ed utilizzati cominciando dalla estremità di ciascun riquadro.

C A P O VIICONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

## Art. 62

## Sepolture private

Il comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture per una o più salme o per famiglie e collettività.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni sia per le estumulazioni.

Le concessioni a tempo determinato possono avere la durata massima di anni 99.

## Art. 63

## Previsioni delle aree per sepolture private

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.

## Art. 64

## Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per anni 99 di aree per costruzione di sepolcro plurimo;
- b) nell'uso tempo temporaneo, per la durata di anni 99 di loculi predisposti dal Comune;
- c) nell'uso temporaneo per anni 99 di celle predisposte dal Comune per la custodia di resti mortali, di salme di angeli, di prodotti dell'a-

## Art. 65

## Caratteristiche e uso delle sepolture private

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera, costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone iscritte all'ente concesso e ciò fino all' esaurimento della capienza del sepolcro.

Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione anche per durata diversa da quella della precedente concessione.

## Art. 66

## Trasmissione del diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture private o tombe di famiglia è riservato agli enti concessionari ed è trasmissibile jure sanguinis o, estinta la famiglia, jure hereditatis.

## Art. 67

## Concessionari - Doveri generali

Le sepolture sono sempre concesse secondo disponibilità anche a persone residenti fuori comune per i motivi umanitari contemplati all'art. VII delle norme transitorie finali -

La concessione di sepoltura privata, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizza mortuaria e di cimigieri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.

In particolare l'uso della sepoltura dev'essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro e di speculazione.

## Art. 68

## Sepoltura privata individuale

Normalmente la concessione di sepoltura privata individuale viene fatta solo a decesso avvenuto di colui cui è destinata.

Può farsi anche la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, tenuto conto dell'età del destinatario e della disponibilità delle sepolture, specie se sia dimostrato che il destinatario non ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte.

La durata decorre dalla data di concessione.

## Art. 69

## Sepoltura di famiglia o collettive

Le sepolture per famiglia, o collettività possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote d'uso ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

## Art. 70

## Costruzione delle opere sulle tombe private

La concessione di area per la costruzione di tumuli, di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi; per ogni mese di ritardo, è applicata la

per interpretazione  
Vedi punto 3)  
parte deliberativa  
n. 185 del  
22-6-78

penale del 20 per cento del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni uno di metri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo; se il progetto consente il ricavo in sottosuolo di un maggior numero di loculi, tecnicamente ed igienicamente ammissibili, se ne potrà autorizzare la costruzione verso pagamento del canone di tariffa previsto per ogni loculo.

Nei loculi è ammessa la tumulazione di una sola salma, restando quindi esclusa ogni possibilità di allocarvi i resti mortali di altra salma, o di prodotti abortivi e del concepimento.

#### Art. 71

##### Doveri del concessionario di sepoltura

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; Ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza ai sensi del T.U. della legge comunale e provinciale.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco, sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse.

Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.

#### Art. 72

##### Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del prefetto sentito il consiglio provinciale di sanità. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica dalla commissione provinciale per i cimiteri.

La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano urbanistico.

#### Art. 73

##### Tumulazioni in cappelle private o gentilizie.

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione al seppellimento occorre il nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella Cappella.

I Comuni non possono, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private o gentilizie.

#### Art. 74

##### Requisiti delle cappelle fuori dal cimitero

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

A partire dalla entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m. 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

## Art. 75

## Tumulazioni fuori del cimitero

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa per speciale mozzarella alla memoria di chi abbia Acquisite in vita eccezionali benemerite.

C A P OV IIIESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

## Art. 76

## Esumazione ordinaria

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione e se anche con tale provvedimento lo scopo non sia raggiunto, si dovrà e correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

Quando sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministero per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

## Art. 77

## Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

## Art. 78

## Divieto di esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguiti esumazioni straordinarie:

- a) nei casi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il cui regolamento di polizia mortuaria consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

## Art. 79

## Deposito delle ossa esumate

Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in caskettes o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettes di zinco prescritte dall'art. 35.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc.. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

## Art. 80

## Avvisi di scadenza

L'Amministrazione avvertirà con pubblico manifesto delle esecuzioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.

Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi in nota all'ufficio servizio cimiteriale comunicando il loro preciso indirizzo.

## Art. 81

## Estumulazioni

Le salme tumulate in loculo in cippa, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

## Art. 82

## Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

## Art. 83

## Rinvenimento di materiali e integrità dei resti

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

## Art. 84

## Ricupero oggetti preziosi e ricordi

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

## Art. 85

## Disponibilità dei materiali

Ove gli interessati non curino il ricupero di materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

C A P O IXCREMAZIONE

## Art. 86

## Costruzione di forni crematori.

La costruzione di un crematorio è sottoposta, ai sensi dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie R.D.L. 27 Luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad autorizzazione del prefetto sentite l'ufficiale sanitario.

Il progetto del crematorio deve essere compilato da una relazione dell'ufficiale sanitario, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto e dei sistemi di smaltimento dei fumi e delle esalazioni.

Il forno deve essere costruito in modo da potere soddisfare alle sparticolari esigenze umane del pietoso atto.

I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e l'uso di essi è soggetto a vigilanza del sindaco dell'ufficiale sanitario.

## Art. 87

## Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altre, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testimoni dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza.

2) certificato in carta libera del medico curante dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione di multa osta dell'autorità giudiziaria.

## Art. 88

## Esecuzione della cremazione.

La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome e data di nascita del defunto nonché la data di morte del soggetto stesso.

Nel cimitero deve essere predisposto un colombario per accogliere queste urne.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche di questi edifici vengono stabilite nei regolamenti locali di igiene.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

## Art. 89

## Consegna e riconoscimento

La salma da cremare è portata dal personale del cimitero al crematorio e consegnata al personale addetti, appositamente incaricato. Alla consegna, due testi devono, sotto la propria responsabilità, confermare l'identità della salma, contenuta nel feretro, con quella destinata alla cremazione.

## Art. 90

## Intervento alla cremazione\*

Alle operazioni della cremazione, non possono assistere persone estranee alla famiglia del defunto e al servizio, salvo speciale autorizzazione da parte della Direzione del Cimitero.

## Art. 91

## Modalità

La salma deve collocarsi sull'area crematoria avvolta negli indumenti rivestiti o avvolta in lenzuolo.

La salma deve essere cremata racchiusa nel feretro:

- a) quando sia in stato di avanzata putrefazione;
- b) quando trattasi di salma morta per malattia contagiosa;
- c) quando sia richiesto dai familiari;

Ove il feretro non viene cremato con la salma dovrà essere bruciato a parte.

## Art. 92

## Urna cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in urna cineraria e suggellata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purché opaco.

Ogni urna cineraria contiene le ceneri di una sola salma e porta all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'urna è poi collocata nelle cellette del crematorio, o in sepoltura di famiglia, o di enti, come indicato all'art. 343 delle leggi sanitarie.

## Art. 93

## Registri

Presso il crematorio è tenuto un registro contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, il luogo ove è stata deposta l'urna.

G A P OPOLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

## Art. 94

## O r a r i o

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capo D'Anno e Pasqua, l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mess'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, il custode può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

## Art. 95

## Divieto di ingresso

È vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, e comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerali e di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico e di pubblica moralità o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

## Art. 96

## Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri.

fessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numerosi concorsi di pubblico devono essere autorizzate.

Art. 97

#### Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il custode può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.

Parimenti il custode può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

Art. 98

#### Comportamento del pubblico nel cimitero

All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani e altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cestelli e spazi;
- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare, aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire i lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione e richiesta dei concessionari;
- l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

### C A P O   X I

#### LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

Art. 99

#### Apposizione di lapidi - Costruzione

Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni di lapidi e costruzioni di tombe, sepolcri ecc., ovvero restauri, riparazioni si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco e di chi per esso.

I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private debbono ottenere oltre l'autorizzazione di cui al primo capoverso anche il parere della Commissione comunale per l'edilizia.

La chiusura dei loculi e degli avelli nelle tombe di famiglia, sono eseguiti a cura dei proprietari e l'esecuzione è controllata dal custode e dall'inserviente.

## Art. 100

## Deposito cauzionale - Responsabilità

Per la costruzione di tombe, monumenti funebri; sepolture di famiglia, ecc. il concessionario, ovvero, la ditta assuntoria dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa.  
Il rimborso è fatto a collaudo delle opere, come all'art. 134

## Art. 101

## Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assite di tavole.  
E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del custode.  
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

## Art. 102

## Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla sorveglianza del cimitero previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale qualora lo ritenga necessario.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.  
E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc..

## Art. 103

## Orario dei lavori

L'orario dei lavori è fissato dall'Amministrazione Comunale e comunque entro i limiti dell'orario di apertura del cimitero.  
E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Comune.

C A P OXIINORME TRANSITORIE FINALI

## Art. I°

- Le concessioni a titolo perpetuo anteriori all'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n.803, non ancora perfezionate con i relativi contratti saranno revocate. Le concessioni come sopra revocate, a richiesta degli interessati potranno essere riconcesse in uso a tempo determinato, fermo restando il prezzo pagato.

## Art. II°

- I loculi le cui concessioni sono state revocate a norma dell'art.1 delle norme transitorie e per i quali gli interessati non facciano richiesta di concessione in uso, restano di proprietà del Comune previa restituzione del prezzo pagato.

## Art. III°

- I loculi già caduti in uso, secondo il D.P.R. 21/10/1975 n.803 possono essere revocati a richiesta degli interessati, con conseguente rimborso del prezzo pagato.

## Art. IV°

- Non sono consentite riduzioni di salme tumulate nei loculi per far posto a un'altra salma nel loculo stesso. La riduzione dei resti può essere consentita per far sì che questi siano collocati in appositi fornetti osari; in questo caso il loculo viene avvocato dal Comune.

vedi art. II Bis  
delib. del Consiglio  
n. 185  
del 22-6-1979  
n. 268  
del 11-11-1980

## Art. V°

- Il concessionario non può subordinare l'eventuale richiesta di revoca da parte del Comune alla condizione che la nuova concessione vada a beneficio di un terzo. La revoca può essere subordinata soltanto ad una richiesta di prelazione da parte della famiglia originaria cedente ed in favore di un suo componente qualora la stessa si trovi in uno stato di comprovata necessità.

TRASFERIMENTO DI SALME DA QUESTO COMUNE DI FERGOLA AD ALTRO COMUNE

## Art. VI°

- L'autorizzazione allo stesso dovrà essere subordinata alla dichiarazione fatta dai familiari del defunto di avere nel cimitero del Comune ove intende trasferire la salma, una sepoltura oltre alla documentazione richiesta dalla legge.

TRASFERIMENTO DI SALMA DA ALTRO COMUNE IN QUESTO DI FERGOLA

## Art. VII°

- a)- Dichiarazione di proprietà di tomba privata da parte dei familiari del defunto, qualora lo stesso non era residente in vita a Fergola;
- b)- possono essere accolte nel cimitero di Fergola, salme, resti mortali, di persone non aventi nessuno dei tre requisiti previsti dall'art. 48 del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, qualora venga richiesta la sepoltura nel nostro cimitero per motivi umanitari (concepiti questi nel senso di riavvicinare e riunire le salme di una stessa famiglia). L'accoglimento sarà autorizzato con apposito provvedimento del Sindaco.

## Art. VIII°

- Per le concessioni di loculi e di aree perfezionati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, fermo restando il principio della concessione in uso i prezzi restano validi quelli già pagati.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento i prezzi sono modificati con quelli indicati nella tabella qui allegata.

## Art. IX°

- Il padiglione dei loculi ossario ubicato nel Campo degli Angeli del Cimitero centrale, composto da n. .... tombe, comunemente denominato "Padiglione dei loculi ossario", deve essere destinato ad accogliere sia i resti mortali che le salme dei bambini fino a tre anni (sempre che il loculo ne abbia la capacità), nonché dei prodotti abortivi e del concepimento. A tale riguardo si precisa che i loculi destinati ad ospitare resti mortali, non potranno superare il 50% della disponibilità.

Anche in questi loculi dovranno essere tumulati i resti mortali di una sola salma di bambini. Mentre quelli che saranno occupati con i prodotti abortivi e del concepimento, potranno ospitare più di uno di tali prodotti purché appartenenti ad una stessa famiglia.

## Art. X°

- Le concessioni dei loculi vengono normalmente effettuate a richiesta degli interessati. Qualora ci si trovi in una particolare situazione di carenza dei loculi stessi, le concessioni verranno effettuate solo a decesso avvenuto. La particolare situazione di indisponibilità dei loculi, di cui al comma precedente, dovrà essere riconosciuta e sancita dalla G.M. tramite apposito atto deliberativo.

## Art. XI°

Sanzioni

- Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono punite con ammenda di un minimo di £.5.000 ad un massimo di £.100.000.=-.

Si applicano le procedure previste dalla legge 3 Maggio 1967, n. 317.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

## Art. XII°

Abrogazioni precedenti disposizioni

- Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto s'intendono

e negli altri atti in materia anteriori al presente.  
 Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente.  
 L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'ibido, dopo intervenuta l'approvazione degli organi tutori.

## Art. XIII°

Disposizioni transitorie circa la tariffa

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato dal previsto contratto.

Se invece restano da pagare a saldo parte di concessioni o di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa.

TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI

CONCESSIONE AREE PER SEPOLTURE PRIVATE : presso al mq. £. 20.000.-

CONCESSIONE LOCULI

- 1° Fila dal basso .....	£. 275.000.-
- 2° Fila dal basso .....	£. 300.000.-
- 3° Fila dal basso .....	£. 350.000.-
- 4° Fila dal basso .....	£. 300.000.-
- 5° Fila dal basso.....	£. 275.000.-

CONCESSIONE LOCULI OSSARIOI

- 1° Fila dal basso .....	£. 61.600.-
- 2° Fila dal basso.....	£. 66.000.-
- 3° Fila dal basso.....	£. 70.400.-
- 4° Fila dal basso.....	£. 79.200.-
- 5° Fila dal basso.....	£. 70.400.-
- 6° Fila dal basso.....	£. 61.600.-
- 7° Fila dal basso .....	£. 57.200.-

**DELIBERAZIONI ORIGINALI****TARIFFA PER TRASPORTI E SERVIZI CIMITERIALI A PAGAMENTO****I° - TRASPORTI PER ADULTI:**

trasporto funebre con carro - classe unica £. 11.440

Diritti supplementari per trasporto  
in due tempi £. 2.860**II° - TRASPORTI PER INFANTI:**

trasporto funebre con carro- classe unica £. 5.720

Diritto supplementare per trasporto  
in due tempi £. 2.860**III° - DIRITTI DI PRIVATIVA:**a carico di trasportatori privati per  
trasporti effettuati nel Comune £. 11.440a carico di trasportatori privati per  
salme dirette fuori Comune o pro-  
venienti da altri Comuni £. 11.440**TARIFFE PER DIRITTI CIMITERIALI**

TARIFFA I = Diritti di tumulazione

a) per tumulazione di cadavere £. 1.000=

TARIFFA II = Diritti vari

a) Esumazione e traslazione di salma da una tomba  
all'altra o da portarsi altrove £. 4.000=b) Estumulazioni e traslazione di salma da una tom-  
ba all'altra o da portarsi altrove £. 2.000=

c) Autopsia richiesta nell'interesse di terzi £. 3.000=

2) Di regolarizzare, in sanatoria, le riscossioni effettuate dal  
Comune in applicazione delle tariffe abrogate dal regolamento  
approvato con l'atto consiliare n. 282 dal 21/11/1977 succitato  
e per il periodo dalla data di entrata in vigore del regolamento  
ad oggi.

F.to Geom. Italo Piersimoni

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Capo

F.to Neri Elvio

F.to Dott. Proc. Gasponi Attilio

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto per l'assunzione dell'impegno di cui alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 327 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, SI ATTESTA giusta imputazione della spesa e si riscontra esatto lo stanziamento di previsione, l'ammontare degli impegni e la disponibilità del fondo sul relativo articolo.

Il Capo Ripart. Rag. e Fin.

Della sujestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno 1/6/1977 - e spedita copia il 2 DIC 1977 Prot. N. 10858 ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Li. 2 DIC 1977.

Il Segretario

F.to Dott. Proc. Gasponi Attilio

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno oppure dal al e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li.

Il Segretario

Per copia, conforme all'originale per uso amministrativo.

Pergola, li 2

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

REGIONE MARCHE Comitato di Controllo Sezione Speciale di Pesaro

N. 32637 PROT.

REGIONE MARCHE Comitato di Controllo Sezione Speciale di Pesaro

Prot. N. Esaminato senza rilievi ai sensi dell'art. 59 degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 nella seduta del

Esaminato senza rilievi ai sensi dell'Art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62 nella seduta del 26 LUG. 1978

IL PRESIDENTE



In relazione al verbale del C.P.S. di cui in allegato 29 21-7-1978

IL PRESIDENTE F.to Andreani

Pesaro, li

p. c. c. Il Segretario

Pesaro, li 21 LUG. 1978

p. c. c. Il Segretario

Pergola, li

p. c. c. Il Segretario Comunale